



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Interregionale Puglia Molise e Basilicata
Ufficio delle Dogane di Taranto

Taranto, 15 maggio 2015

➤ Parleremo di:

Sportello Unico Doganale

➤ - disciplina

➤ - stato dell'arte

Sdoganamento in mare (*c.d. pre-clearing*)

➤ - novità

➤ iter procedurale



Alcune considerazioni...

- La Banca Mondiale ha stimato fino a 73 documenti per dichiarazione doganale, emessi da più di 20 enti
- **In Italia** fino a 68 documenti/controlli in capo a 18 enti
- In assenza di efficace coordinamento il rischio risiede nella moltiplicazione dei controlli e nella inevitabile:
 - 1) **dilatazione dei tempi** necessari allo svincolo delle merci
 - 2) correlativo **aumento dei costi** e della competitività delle imprese coinvolte



A livello Europeo cosa accade?

- In alcuni working papers della TAXUD (Direzione Generale Taxation and Customs Union) WORKING DOCUMENT: TAXUD/1241/2005 si inizia a parlare di concetti divenuti oggi realtà, in particolare di due concetti chiave:
- **Single Window** *it is appropriate that the information provided by economic operators is shared, taking account of the relevant data protection provisions, between customs authorities and with other agencies involved in that control, such as police, border guards, veterinary and environmental authorities, **so that the economic operator need give the information only once..***
- **One stop shop** *...and that the goods are controlled by those authorities **at the same time and at the same place***

WORKING DOCUMENT: TAXUD/1241/2005



A livello Europeo cosa accade?

- Superate le formulazioni programmatiche contenute nel Codice Doganale Modernizzato (Regulation (EC) n. 450/2008)
- vediamo cosa è stato previsto nel Codice Doganale dell'Unione (**Reg. n. 952/2013**) la cui efficacia è stata differita al 1° maggio 2016 in attesa dell'adozione di altri provvedimenti attuativi:
- **L'art. 47** prevede in effetti quanto è già in fase di implementazione in Italia con lo Sportello Unico Doganale, ovvero il c.d. **«one stop shop»**



Art 47

Cooperation between authorities

- 1. Where, in respect of the same goods, controls other than customs controls are to be performed by competent authorities other than the customs authorities, customs authorities shall, in close cooperation with those other authorities, endeavour to have those controls performed, wherever possible, at the same time and place as customs controls (one-stop-shop), with customs authorities having the coordinating role in achieving this.
- 1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, **le autorità doganali si impegnano**, in stretta collaborazione con le altre autorità, **a far effettuare tali controlli**, ogniqualvolta sia possibile, **contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali** (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

Reg. 952/2013 (Union Customs Code)

- E il Single Window?
- Tra i *consideranda* di premessa al nuovo Regolamento, al punto 20 gli Stati membri hanno inserito una previsione interessante sul punto:
 - *“In the interests of facilitating business, while at the same time providing for the proper levels of control of goods brought into or taken out of the customs territory of the Union, it is desirable that the information provided by economic operators be shared, taking account of the relevant data-protection provisions, between customs authorities and with other agencies involved in that control.*
 - *Those controls should be harmonised, so that the economic operator need give the information only once and that goods are controlled by those authorities at the same time and at the same place”*




Reg. 952/2013 (Union Customs Code)

- In sostanza, in vista dell'implementazione del **Single Window** all'interno dei singoli S.M., il nuovo Codice fissa un obiettivo programmatico ancora più ambizioso:

l'attuazione dello Sportello Unico anche quando si tratti di documenti che debbano eventualmente essere rilasciati da amministrazioni di altri S.M. e che siano preconditione per il rilascio delle merci destinate verso tale Stato, in esito all'operazione doganale.



Una semplificazione grafica..



LA NORMATIVA ITALIANA



Alcuni principi di riferimento L. 241/90

- La normativa che andremo ad illustrare prevede complessi adempimenti di tipo amministrativo-informatico, di cui l'Agencia si è fatta carico come coordinatrice del progetto «Sportello Unico», dai quali scaturiscono enormi vantaggi per l'operatore economico/utente del servizio:
- Maggiore economicità (tempi ristretti = minori costi)
- Maggiore efficienza (concentrazione dei controlli)
- Maggiore trasparenza (tracciabilità *real-time* del ciclo-vita della dichiarazione doganale)



I recuperi di efficienza connessi allo sportello

Presentazione dichiarazione doganale

- La dichiarazione doganale può essere presentata prima del rilascio del nulla osta/certificato sanitario/veterinario.
- I controlli documentali e fisici possono avvenire in **parallelo**.

Convalida della dichiarazione doganale

- Convalida **on line** della dichiarazione doganale in procedura ordinaria di accertamento, senza recarsi in dogana.
- Utilizzo anche del **fascicolo light** per convalida **on line**.

Svincolo della dichiarazione doganale

- Il portale per l'interoperabilità AIDAServizi offre il **monitoraggio del ciclo di vita della dichiarazione doganale** e dei documenti/controlli ad essa connessi.
- A breve disponibile il **download del prospetto di svincolo dal portale**, senza recarsi in dogana.



La Legge finanziaria 2004

- **La norma è stata proposta dall'Agazia delle Dogane nel 2003 ed è stata inserita nella finanziaria 2004 (L. 250/2003 commi 57,58,59):**
- **Lo sportello nasce per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.**
- **lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività'.**



Lo sportello unico doganale

- La disciplina attuativa di riferimento è contenuta oggi in un Regolamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

- Il **DPCM n. 242/2010**

(Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011)

Le metodologie di attuazione dello Sportello

- Gli Sportelli unici doganali sono istituiti presso gli uffici dell'Agenda delle dogane:
- 1) perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse Amministrazioni interessate;
- 2) coordinando per via telematica i diversi procedimenti delle Amministrazioni coinvolte nella specifica operazione doganale

Il coordinamento si attua pertanto sfruttando al massimo livello, le opportunità offerte dal canale di dialogo telematico che è in corso di sviluppo e di consolidamento tra le varie Amministrazioni



II DPCM 242/10

- **Asse portante della normativa è rappresentato dalle due tabelle allegate al DPCM:**
 - I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori **prodromici** alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella **Tabella A.**
 - I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono **contestualmente** alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella **Tabella B.**



LE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

- Sostanzialmente, il DPCM scinde le tipologie di procedimenti in due macro categorie:
- *Atti prodromici al clearing* **(TABELLA A)**
- *Atti contestuali alla presentazione della merce in dogana* **(TABELLA B)**

TABELLA A

- concerne dichiarazioni doganali per le quali sono da acquisire preventivamente atti di assenso comunque denominati, da altre P.A.:
- In tal caso:
 - la Dogana è tenuta a controllarne la presenza a corredo della dichiarazione doganale
 - le P.A. interessate sono invece obbligate a rilasciare tali atti di assenso entro i termini indicati nella tabella medesima

La **TABELLA A** – atti prodromici

- Stato dell'arte relativamente ai procedimenti di cui alla Tabella A:



- Gestione dei titoli elettronici AGRIM/AGREX (MISE)
- Gestione delle licenze globali (Min Esteri)

LA TABELLA A – ultime novità

A partire dal **9 ottobre 2014** è attiva l'interoperabilità per i certificati veterinari rilasciati dal Ministero della Salute attraverso il sistema europeo **TRACES** (TRAdE Control and Expert System) is a trans-European network for veterinary health which

notifies, certifies and **monitors imports, exports and trade in animals and animal products**. Economic operators (private sector) and competent authorities all over the world can use this web-based network free of charge to trace back and forth animal and animal product movement. ([decision 2002/459/EC](#)):

- • **DVCE-A**: Documento Veterinario Comune di Entrata per l'importazione/transito di animali vivi
- • **DVCE-P**: Documento Veterinario Comune di Entrata per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale

- A partire dal **15 aprile 2015** è attiva l'interoperabilità per il “Documento Comune di Entrata (DCE) per l'importazione/transito di mangimi vegetali” rilasciato dal Ministero della Salute attraverso il sistema europeo TRACES.
- Contestualmente saranno attivati su tutto il territorio nazionale i controlli legati all'interoperabilità per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della Salute



La **TABELLA B** – atti contestuali

- Stato dell'arte relativamente ai procedimenti di cui alla Tabella B:

Le attività di integrazione hanno dato priorità ai procedimenti concernenti attività da svolgersi contestualmente alla presentazione delle merci, stante il maggior impatto per l'operatore economico in termini di velocizzazione delle operazioni complessive in Porto.

Sotto tale profilo i risultati più rilevanti di integrazione ed interoperabilità si sono avuti con il **Ministero della Salute**



Ministero della Salute


LA **TABELLA B** – atti contestuali

- Stato dell'arte relativamente ai procedimenti relativi alla Tabella B:
- **Dal febbraio 2013** è operativa la fase **One-Stop-Shop**: ovvero l'integrazione dei processi di controllo e l'**unificazione dei controlli fisici**















oggi avvengono contestualmente tra Dogana e Ministero, eliminando step procedurali e riducendo i tempi complessivi di attesa per l'operatore economico

Sportello Unico per procedimenti "contestuali" (MinSALUTE)



I certificati Min SALUTE coinvolti (cfr sez. portale)

2) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande	
3) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti	
4) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food)	
5) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti	
7) Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti imbottiti in piuma d'oca	
8) Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli	
9) Pareri /Nulla Osta per l'importazione di farmaci non registrati in Italia	
10) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti cosmetici	
11) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di dispositivi medici	
12) Autorizzazioni per introduzione/estradizione di parti di cadavere, organi e tessuti a scopo di trapianto	
13) Documento Comune di Entrata (DCE) per l'importazione/transito di mangimi vegetali	
14) Documento Veterinario di Entrata per l'importazione di prodotti di origine animale soggetti a normativa nazionale, farmaci veterinari e principi attivi ad uso veterinario	



In definitiva

- **Realizzato il dialogo telematico con il Sistema**
- **NSIS-USMAF (Uffici sanità marittima)**

Rilascio di Nulla Osta Sanitario per:

importazione di alimenti di origine non animale destinati al consumo umano o altra merce che verrà a contatto con l'uomo o con gli alimenti (cosmetici, farmaci, piumini, sacchetti per alimenti, vasellame, posateria, ecc..)

- **NSIS-PIF (Posto di Ispezione Frontaliero)**

Rilascio di Certificazione DVCE (documento veterinario comune di entrata) per:

- Animali vivi
- Prodotti di origine animale: gusci di uova, carne secca, pollame, masticabili per cani
- Sono esclusi alcuni prodotti finiti: giubbotti in piuma d'oca, scarpe o borse di pelle
- Prodotti di uso vegetale destinati alla alimentazione animale (zootecnica)



Una raccomandazione agli operatori

Per velocizzare il rilascio delle merci

➤ **Indicare nella richiesta di n.o. a MinSalute:**

a) la partita A3

b) il codice delle merci

per consentire a MinSalute di anticipare l'analisi dei rischi consultando i dati del MMA messi a disposizione sul portale dell'interoperabilità



Casella 44 D.A.U. – Cosa cambia

La dichiarazione doganale può ora essere trasmessa senza attendere il rilascio del nulla osta/certificato sanitario/ veterinario, indicando nel campo 44, in luogo del numero di nulla osta/certificato, il **codice** ottenuto in risposta alla richiesta del certificato sanitario/veterinario.

- Il codice richiesta ottenuto in risposta dal sistema **NSIS – USMAF** è un valore numerico di 13 cifre.
- Il codice richiesta ottenuto dal sistema **NSIS – Sintesi PIF** coincide con l'identificativo completo del certificato.



Casella 44 D.A.U. – Cosa cambia

- **il dichiarante allega alla copia cartacea della dichiarazione, in luogo del nulla osta/certificato, una copia cartacea della stampa di riepilogo della richiesta di nulla osta/certificato prodotta dal sistema informativo del Ministero della Salute.**



Presentazione e convalida della dichiarazione doganale ON-LINE

- E' consentita la **presentazione via mail del fascicolo elettronico, comprensivo del foglio di riepilogo** e della eventuale richiesta del nulla osta/certificato sanitario/veterinario, da inviare ad una casella e-mail designata dall'ufficio, costantemente monitorata:
- **verificata la completezza del fascicolo** l'Ufficio provvede alla **convalida della dichiarazione doganale**

...però ATTENZIONE!

Il dichiarante è tenuto in ogni caso a presentare il fascicolo cartaceo contenente la documentazione, al momento del ritiro del prospetto di svincolo e **prima dell'uscita delle merci dagli spazi doganali** o nel caso in cui la merce è selezionata per un controllo.

Convalida e svincolo della dichiarazione doganale

- Una volta convalidata la dichiarazione, **il sistema doganale AIDA** per lo svincolo delle merci **tiene conto dello stato del procedimento avviato con la richiesta inoltrata al Ministero della Salute** nonché dell'esito del circuito doganale di controllo.
- la dichiarazione alla convalida potrà risultare non svincolabile per:
 - controllo doganale
 - controllo sanitario
 - **controllo concomitante** (doganale e sanitario)



Procedura domiciliata

- **Presupposto** è la abilitazione dei luoghi domiciliati alla esecuzione dei controlli sanitari:
- 1) luogo interno agli spazi doganali portuali/aeroportuali
- 2) luogo esterno agli spazi doganali portuali/aeroportuali ma abilitato all'esecuzione dei controlli concomitanti
- **Solo in tali casi sarà possibile indicare nella casella 44 il codice richiesta!!**



Stati dei procedimenti avviati dal Ministero della Salute – USMAF

- **Presentato**: l'operatore economico ha presentato la richiesta per ottenere un nulla osta/certificato sanitario al sistema informatico del Ministero della Salute NSIS – USMAF.
- **In lavorazione** : il personale USMAF ha preso in carico la richiesta presentata dall'operatore economico.
- **Da controllare fisicamente**: il personale USMAF ha deciso di effettuare un controllo fisico della merce. **Eventuale controllo concomitante.**
- **Campionamento**: il personale USMAF ha deciso di effettuare un campionamento della merce prima di rilasciare il nulla osta/certificato sanitario.
- **Indagine conoscitiva**: il personale USMAF ha rilasciato un documento che attesta che la merce può raggiungere la destinazione per indagine conoscitiva.
- **Vincolo sanitario a destino**: il personale USMAF ha rilasciato un documento che attesta che la merce può raggiungere la destinazione sotto vincolo sanitario.
- **Rilasciato**: il personale USMAF ha rilasciato il nulla osta/certificato sanitario.
- **Non ammissione**: il personale USMAF non ha rilasciato il nulla osta/certificato sanitario/veterinario. **La merce non è svincolabile**



Stati dei procedimenti avviati dal Ministero della Salute – PIF

- **Notificata** : l'operatore economico ha presentato la richiesta per ottenere un nulla osta/certificato veterinario al sistema informatico del Ministero della Salute NSIS – Sintesi PIF e il personale PIF ha preso in carico la richiesta.
- **Da controllare fisicamente** : il personale PIF ha deciso di effettuare un controllo fisico della merce.

Eventuale controllo concomitante.


- **Controllata** : il personale PIF ha terminato i controlli ma non ha ancora rilasciato il nulla osta/certificato veterinario.
- **Ammissione** : il personale PIF ha rilasciato il nulla osta/certificato veterinario.
- **Non ammissione** : il personale PIF non ha rilasciato il nulla osta/certificato sanitario/veterinario.

La merce non è svincolabile.




Quali sono i tempi di sdoganamento di “dominio” doganale?

Import 2012



Export 2012



DOGANA NO-STOP

Nota n° 78736 del 22/6/012: sdoganamento telematico in procedura domiciliata per export tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00 (H23).

Rilevazione Dicembre 2012, dopo l'introduzione dell'IM:

95,81% delle merci sdoganate tra 12 secondi e 5 minuti

Pre-clearing (sdoganamento in mare)

- Nell'ambito delle iniziative intraprese dall'Agenzie per il rilancio e lo sviluppo della competitività del sistema portuale italiano, è stata introdotta la **procedura di pre-clearing** che permette la presentazione anticipata della dichiarazione doganale rispetto all'arrivo della nave **e quindi prima dell'effettivo arrivo della merce!**
- Oggi, con l'attivazione dell'interoperabilità delle piattaforme informatiche delle diverse Amministrazioni nell'alveo dello Sportello Unico, e le sperimentazioni portate positivamente a compimento in diversi Porti italiani, è stato possibile fare un grosso passo in avanti nell'attuazione di questo progetto:



Pre-clearing (sdoganamento in mare)

La combinazione delle opportunità offerte da:

- **Sportello Unico Doganale**
- **Sistema SafeSeaNet**
- e della **rete AIS** gestita dalle Capitanerie di Porto

Consente infatti agli operatori economici di sfruttare la procedura di *pre-clearing* **anche** per le dichiarazioni doganali nelle quali viene in rilievo la necessità di acquisire atti di assenso/autorizzativi da parte di altre P.A. (Min.Salute, MISE, Esteri etc), che fin'ora sono rimaste escluse dalla sperimentazione per evidenti difficoltà tecnico-operative.



Pre-clearing (sdoganamento in mare)

Con una recentissima nota della DCTI (Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione) dell'Agenzia delle Dogane, n. 53187/RU del 5 maggio 2015, è stato dunque ridisciplinato l'iter procedurale da seguire per le operazioni di *pre-clearing* connesse allo Sportello Unico, e da ultimo relative anche a

- **traffico Ro-Ro (Roll-on / Roll-off)**
- **navi provenienti da altri porti italiani o impegnate in tratte di corto raggio.**

È in fase di implementazione, invece, la estensione della procedura di *pre-clearing* anche per quanto riguarda lo sdoganamento di merci alla rinfusa!!

Pre-clearing (sdoganamento in mare)

- Quali sono le condizioni per fruire del sistema di *pre-clearing*?
 - a) La nave deve essere monitorabile attraverso i sistemi citati (AIS – SafeSeaNet);
 - b) La nave deve essere diretta verso un Porto sul quale è competente un Ufficio delle dogane presso cui è attivo lo sportello unico
 - c) Il terminal che cura le operazioni di sbarco e movimentazione container deve utilizzare idonee procedure telematiche per la gestione della Temporanea Custodia



Pre-clearing (sdoganamento in mare)

➤ Qual è l'iter procedurale?

- 1) L'operatore economico manifesta via email all'Ufficio delle dogane (UD) l'intenzione di utilizzare la procedura di pre-clearing trasmettendo telematicamente il manifesto merci in arrivo (MMA) unitamente al codice per l'identificazione univoca della nave (IMO).

La procedura può essere richiesta per navi provenienti da un Porto:

*- del Mediterraneo, **dopo la partenza dall'ultimo approdo***

*- fuori dal Mediterraneo, **una volta superati gli stretti** (Suez, Gibilterra, Dardanelli)*

- 2) L'UD competente trasmette MMA e IMO alla Capitaneria di Porto (CP) che inizia il tracking della nave
- 3) la CP comunica l'avvio del tracking all'UD e controlla che la nave monitorata proceda direttamente verso il porto, comunicando eventuali variazioni di rotta e/o messaggi di allerta all'UD, per le conseguenti valutazioni ed iniziative da intraprendere. Segnala altresì la "fine del monitoraggio".



Pre-clearing (sdoganamento in mare)

- 3) A partire dall'inizio del tracking sino all'arrivo della nave alle ostruzioni portuali – momento che segna la fine del monitoraggio – l'UD può provvedere alla convalida del MMA tramite AIDA comunicando al responsabile del manifesto l'avvenuta autorizzazione alla convalida
- 4) Il responsabile del manifesto può ora provvedere alla convalida del MMA effettuata la quale, le partite iscritte divengono «dichiarabili». Per tutte le dichiarazioni, nella casella 31 va indicata la dicitura «sdoganamento in mare»
- 5) All'arrivo della nave in Porto, le merci sono scaricate e a seconda dell'esito del circuito doganale di controllo sono indirizzate all'uscita degli spazi (in caso di merci svincolabili) o nelle aree di attesa per le merci sulle quali vanno effettuati controlli fisici/scanner o di altra natura.




Lo sdoganamento in mare: l'integrazione con le Capitanerie di porto

Capitaneria di Porto

Agenzia delle Dogane

Responsabile Manifesto
Operatore economico



T0 - la nave lascia l'ultimo porto che precede l'approdo

T1 - Inizio monitoraggio della nave da parte dei sistemi della Capitaneria di Porto

Invio degli estremi del manifesto in corso di composizione utili all'identificazione della nave da monitorare

La capitaneria di porto comunica l'acquisizione del monitoraggio della nave con i propri sistemi

Manifesto **NON** convalidabile

Comunica volontà di effettuare sdoganamento in mare indicando il numero del manifesto in corso di composizione

L'Agenzia delle Dogane **rende convalidabile** il manifesto

L'operatore **convalida** il manifesto e conosce lo stato delle partite di temporanea custodia (A3).
Se dichiarabili presenta la dichiarazione con il riferimento a tali partite

La Dogana e il gestore TC conoscono la destinazione (terminal container o magazzino di temporanea custodia) e lo stato dei container (partite A3) prima dello sbarco

T2 - Ingresso in porto - fine del monitoraggio

La capitaneria di porto comunica la fine del monitoraggio coincidente con la presentazione della nave alle ostruzioni portuali, ecc.

Le merci scaricate sono immediatamente indirizzabili ai **controlli** o al **dryport** o all'uscita (**svincolate**)

➤ **GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

www.agenziadogane.it